



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 luglio 2025

Prot.945/SC/df

Al Signor Presidente

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della provincia di Trento

Galleria Tirrena, 10

38122 Trento

Oggetto: obbligo di stipulare polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da eventi calamitosi – studi professionali – esclusione a condizione di non essere iscritti nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.

Rispondiamo alla Vostra richiesta del 2 aprile u.s. circa l'obbligo per gli studi professionali di redigere una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da eventi catastrofali.

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia, sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali entro il 31 marzo 2025. Tale termine, fissato in precedenza al 31 dicembre 2024, è stato prorogato dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, (decreto Milleproroghe) convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15.

L'obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e mira a tutelare il tessuto produttivo nazionale dai danni derivanti da eventi catastrofali.

Le imprese, per effetto del richiamo all'articolo 2424 c.c., sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni riguardanti terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Ne consegue che, tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato, sono tenute a stipulare le citate polizze assicurative.

Il comma 102 specifica che, la stipula del contratto assicurativo da parte delle imprese, ha carattere obbligatorio. La norma prosegue disponendo che, dell'inadempimento di tale obbligo, si tiene conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Da quanto precede, è ragionevole ritenere che la mancata stipula del contratto di assicurazione a copertura dei danni causati sui beni sopra individuati, comporta l'impossibilità, per l'impresa, di ricevere erogazioni pubbliche previste per danni derivanti da eventi calamitosi e catastrofali.

Le suddette disposizioni non si applicano agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022), che prevede già un "Fondo mutualistico nazionale" per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità.

Il MIMIT ha chiarito che *"Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile,*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 luglio 2025

Prot.945/SC/df

hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole)".

Sicché, l'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

Quindi, l'assicurazione contro le calamità naturali è obbligatoria per le imprese, incluse quelle che operano in forma societaria, come studi professionali (es. SRL odontoiatriche) e studi associati iscritti al Registro Imprese, ma non per i professionisti individuali o studi associati, che non siano iscritti come impresa nel richiamato Registro.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Sergio Comisso)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)